



COMUNE DI CASTELNUOVO

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 43

della Giunta comunale

OGGETTO: Istituzione della tariffa per il rilascio della dichiarazione di inutilizzabilità di veicoli fuori uso gravati da fermo fiscale, ai sensi della Legge 26 gennaio 2026, n. 14.

L'anno **DUEMILAVENTISEI** addì **ventotto** del mese di **aprile**, alle ore 21.30, nella sala delle riunioni, formalmente convocato si è riunita la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Ceppinati Claudio - Sindaco
2. Minati Marco - Vicesindaco
3. Brendolise Silvia - Assessore
4. Lira Manuel - Assessore
5. Mengon Erika - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.
X	

Assiste il Segretario Comunale Iuni dott.ssa Silvana.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Ceppinati Claudio, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: Istituzione della tariffa per il rilascio della dichiarazione di inutilizzabilità di veicoli fuori uso gravati da fermo fiscale, ai sensi della Legge 26 gennaio 2026, n. 14.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- Sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 5 febbraio 2026, è stata pubblicata la Legge 26 gennaio 2026, n.14, la quale ha introdotto importanti modifiche in tema di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso;
- In particolare, la suddetta novella ha introdotto i commi 8 bis e 8.ter all'art. 5 del D.Lgs n. 209-2003 e i commi 5-bis e 5-ter all'art. 231 del D.Lgs n. 152/2006, disposizioni tra loro speculari volte a semplificare la rottamazione dei veicoli nonostante la presenza di vincoli di natura fiscale;
- La nuova normativa introduce il principio dell'inopponibilità del fermo fiscale gravante sui veicoli iscritti al PRA ai fini della loro cancellazione per rottamazione, applicandosi sia ai veicoli rinvenuti dagli organi pubblici o non reclamati, sia a quelli conferiti volontariamente dal proprietario o detentore ai centri di raccolta;

CONSIDERATO CHE:

- Nel caso di conferimento volontario del veicolo fuori uso gravato dal fermo fiscale, la legge prevede che la dichiarazione di inutilizzabilità sia rilasciata su richiesta dell'interessato, previo pagamento di una tariffa determinata dai Comuni;
- Tale dichiarazione è condizione necessaria affinché l'interessato possa provvedere alla consegna del veicolo al centro della raccolta o all'operatore commerciale, permettendo così l'avvio alla demolizione del mezzo nonostante il vincolo fiscale;
- L'attività istruttoria finalizzata al rilascio della suddetta attestazione (che comprende verifiche d'ufficio, accertamenti presso il PRA e gestione delle comunicazioni di legge) comporta oneri amministrativi e procedurali a carico dell'Ente;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla determinazione della suddetta tariffa, al fine di dare piena attuazione alle disposizioni della Legge n. 14/2026 e consentire ai cittadini del Comune di Castelnuovo di usufruire della procedura di rottamazione agevolata per i veicoli inutilizzabili;

VISTI:

- La circolare del Commissariato di Governo "*LEGGE 26 gennaio 2026, n. 14, recante "Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo" – rottamazione veicoli gravati da fermo fiscale – trasmissione circolare*" pervenuta in data 09.04.2026 prot. 1661.
- il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;
- lo Statuto comunale;

- la delibera consiliare n. 35 dd. 29.12.2025, con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2026-2028, il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028, la nota integrativa al bilancio e piano degli indicatori di bilancio;
- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018 e ss.mm.ii,
- La Legge 26 gennaio 2026, n. 14
- il parere espresso preventivamente ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2, sulla presente proposta di deliberazione:
 - dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
 - dal Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

1. **Di istituire** per le motivazioni espresse in premessa, la tariffa per il rilascio della **dichiarazione di inutilizzabilità** dei veicoli fuori uso gravati da fermo fiscale, di cui alla Legge 14/2026.
2. **Di determinare** l'importo della suddetta nella misura forfettaria di **euro 50,00 (cinquanta/00)** per ogni singola istanza presentata.
3. **Di stabilire** che il rilascio della dichiarazione da parte della Polizia Locale è subordinato all'esibizione dell'attestazione dell'avvenuto pagamento della tariffa sopra indicata, da effettuarsi tramite i sistemi di pagamento elettronici in uso presso l'Ente (PagoPA).
4. **Di dare** atto che, ai sensi di legge:
 - a. La procedura non si applica in caso di radiazione per esportazione;
 - b. Il conferimento del veicolo gravato da fermo fiscale impedisce la concessione di agevolazioni o incentivi pubblici per l'acquisto di nuovi veicoli;
 - c. L'ufficio precedente provvederà a dare comunicazione dell'attestazione all'intestatario risultante al PRA entro sette giorni, per consentire l'eventuale opposizione entro i termini previsti.
5. **Di incaricare** il Responsabile della Polizia Locale e il Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti gestionali e contabili conseguenti alla presente deliberazione.
6. **Di dichiarare**, con separata e unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 comma 3 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m., al fine di consentire l'immediata operatività delle nuove procedure di rottamazione.
7. **Di trasmettere** la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 183 comma 2 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.

Ai sensi dell'articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23, avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;

b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

I ricorsi b) e c) sono alternativi.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;*
- non è ammesso il ricorso sub c).*

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Ceppinati Claudio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Iuni dott.ssa Silvana

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).